



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

CIRCOLARE

**OBBLIGO DI DEPOSITO DEI RAPPORTI RIEPILOGATIVI NELLE
PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI**

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE

Rilevato che:

- l'art. 16 *bis*, comma 9-*septies*, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come ulteriormente modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, prevede che: *"I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia."*;

- con delibera dell'11.3.2020 il Consiglio Superiore della Magistratura, richiamate le finalità dei rapporti riepilogativi, ha evidenziato la necessità che *"gli ausiliari del giudice depositino tutti i rapporti riepilogativi utilizzando i modelli informatici predisposti dal Ministero, al fine di consentire l'effettiva acquisizione nella banca dati ministeriale delle informazioni contenute nei suddetti rapporti periodici e, in ultima analisi, consentire all'autorità giudiziaria di esercitare effettivamente ed efficacemente il potere-dovere di controllo e vigilanza, previsto dall'ordinamento"*;

- con la medesima delibera il CSM ha invitato i Presidenti di Tribunale a vigilare affinché i professionisti delegati utilizzino i modelli informatici predisposti dal Ministero della Giustizia;

- l'art. 40 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 prevede che: *"I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali."*;

- il Ministero della Giustizia con comunicazione prot. 248216 del 28.10.2022 ha evidenziato che dette norme di rango primario pertanto, impongono *“non solo la modalità telematica di deposito e di sottoscrizione digitale, ma anche la strutturazione dell’atto in conformità ad uno schema, definito dalle specifiche tecniche emanate dal Direttore generale della DGSIA, che consenta la lettura automatizzata dei dati rilevanti (machine-readable data) e il popolamento automatico dei registri”*, invitando gli uffici giudiziari a vigilare sul rispetto delle specifiche tecniche;

ritenuto pertanto che i professionisti delegati siano tenuti a redigere i rapporti riepilogativi (iniziale, periodico e finale), avvalendosi dei “redattori atti” in distribuzione sul mercato, secondo gli schemi conformi ai vigenti XSD ministeriali, nel rispetto dell’art. 14 delle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24;

posto che l’ordinanza di delega prevede espressamente, tra le altre cose, che i rapporti riepilogativi iniziale, periodico e finale siano redatti dal delegato in conformità ai modelli ministeriali resi disponibili nei redattori atti, aggiornati alle specifiche tecniche XSD pubblicate sul PST (è precluso il ricorso a modelli di “atto generico”);

atteso che l’adozione di rapporti conformi alle direttive ministeriali garantisce che tutti i dati inseriti dai delegati vengano correttamente recepiti dalla consolle del Magistrato e possano essere visualizzati agevolmente;

ritenuta indispensabile l’adozione della versione analitica del rapporto riepilogativo periodico in quanto quella sintetica, pure predisposta dal Ministero, appare oltremodo concisa e non consente di visualizzare dati rilevanti a fini statistici né di svolgere un’efficace attività di vigilanza;

precisato che la scelta di qualunque programma gestionale/redattore atti da utilizzare è rimessa alla discrezionalità del professionista ed i relativi costi resteranno a carico dello stesso che ha operato tale scelta;

d’intesa con il Presidente del Tribunale;

DISPONGONO CHE

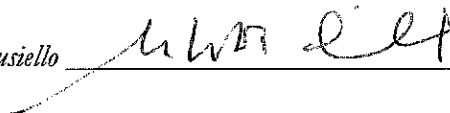
1. a partire dal **1° maggio 2026**, i professionisti delegati *ex art. 591 bis c.p.c.* utilizzino esclusivamente i modelli informatici predisposti dal Ministero e messi a disposizione dai redattori reperibili sul mercato per la redazione dei rapporti riepilogativi iniziali, periodici e finali, e che adoperino per detti rapporti solo la versione analitica;
2. la Cancelleria, a partire dalla medesima data di cui sopra, nel caso in cui siano depositati atti redatti con modelli informatici diversi da quelli ministeriali, rifiuti il deposito adottando la dizione *“non conforme alla circolare del Tribunale di Modena”*.

Si comunichi a cura della Cancelleria a tutti i professionisti delegati, nonché all'Ordine degli Avvocati di Modena, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Modena ed al Consiglio Notarile di Modena.

Modena, 9/04/2026

I Giudici dell'esecuzione

dott. Umberto Ausiello



dott.ssa Giulia Lucchi

